

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2505

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto)

Seduta del 27 ottobre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge del 27 ottobre 1956, n. 1176, è stato istituito un coefficiente di compensazione di lire 90 per chilogrammo netto di grasso di maiale fuso (strutto) qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia, allo scopo di eliminare il grave perturbamento che al mercato nazionale dello strutto e dei grassi in genere deriva dal premio di cui beneficia lo strutto francese esportato in Italia.

Con tale premio la Francia è riuscita ad aumentare notevolmente l'importazione dello strutto in Italia, esercitando così una vivace concorrenza alla relativa produzione nazionale. Infatti l'importazione dalla Francia, pressoché negativa fino al 1954, è rappresentata da quintali 4.498 nell'anno 1955 ed ha raggiunto quintali 14.394 nel solo primo trimestre del 1956.

Tale aumento d'importazione, dovuto esclusivamente alla sovvenzione, che riduce artificialmente il prezzo del prodotto fran-

cese, incoraggia la flessione dei prezzi all'ingrosso, esercitando una dannosa influenza sulla nostra possibilità di allevamento dei suini e sulla consistenza del relativo patrimonio nazionale.

Per ovviare a tale inconveniente, si è ritenuto indispensabile avvalersi delle norme di cui all'articolo 8 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, che prevede la possibilità di stabilire speciali coefficienti per compensare i premi concessi all'esportazione dagli altri Paesi. E, poiché nel caso in esame il premio concesso risulta di 50 franchi fran-

cesi per chilogrammo, si è calcolato di potere colpire la importazione dello strutto francese con un diritto di lire 90 per chilogrammo netto, da riscuotersi in aggiunta agli altri diritti in vigore.

Avendo l'applicazione del provvedimento carattere di assoluta improrogabilità, si è ritenuto necessario fare ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 10 delle predette disposizioni preliminari mediante la emanazione del decreto-legge su menzionato, di cui si chiede la conversione di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

Decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 27 ottobre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, approvate con decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di eliminare il grave perturbamento che al mercato nazionale dei grassi deriva dal premio, di cui beneficia lo strutto di origine francese esportato in Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA :

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla importazione del grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia, è dovuto un coefficiente di compensazione di lire 90 per chilogrammo netto, da riscuotersi dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale prodotto.

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1956.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI —
ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORO.